

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 534/2000 della Commissione del 13 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 535/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1666/98 e che porta a 501 362 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	3
Regolamento (CE) n. 536/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	5
Regolamento (CE) n. 537/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare	8
* Regolamento (CE) n. 538/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96	11
Regolamento (CE) n. 539/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1999/2000	14
Regolamento (CE) n. 540/2000 della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	20
* Venticinquesima direttiva 2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾	22



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Commissione

2000/211/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 3025] 26

2000/212/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 526] 33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 534/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	100,0	
	624	165,4	
	999	132,7	
0707 00 05	052	116,8	
	068	109,1	
	628	134,8	
	999	120,2	
0709 10 00	220	163,4	
	999	163,4	
0709 90 70	052	103,9	
	204	54,0	
	628	141,9	
	999	99,9	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,1	
	204	36,8	
	212	42,0	
	600	40,9	
	624	52,6	
	999	43,3	
0805 30 10	052	30,6	
	220	69,6	
	600	73,6	
	999	57,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	130,7	
	400	80,7	
	404	81,0	
	508	85,9	
	512	88,4	
	528	98,2	
	720	64,2	
	728	93,4	
	999	90,3	
	0808 20 50	388	86,7
		400	113,2
		512	73,1
528		69,1	
624		67,3	
999		81,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 535/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1666/98 e che porta a 501 362 tonnellate il quantitativo globale
oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento
austriaco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1666/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2050/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 450 320 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco. L'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 51 042 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 501 362 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1666/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1666/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 501 362 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 501 362 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Niederösterreich/Wien/nördl. Burgenland	374 966
Oberösterreich	95 503
Steiermark/südl. Burgenland	30 893»

REGOLAMENTO (CE) N. 536/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azione n.:** 70/99 (A1), 71/99 (A2), 63/99 (A3), 64/99 (A4), 65/99 (A5), 66/99 (B1), 67/99 (B2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Tel.: (39-06) 65 13 29 88; fax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** ⁽⁷⁾
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 3 260
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 1 422 tonnellate; B: 1 838 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.1a) o b)]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1 + A2 + A3: francese; A4 + A5 + B1 + B2: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 24.4-14.5.2000
 - 2° termine: 8-28.5.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 28.3.2000
 - 2° termine: 11.4.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

(⁷)

Lotto	Lotto parziale	N. dell'azione	Destinazione	Quantitativo (t)
A	A1	70/99	Ciad	266
	A2	71/99	Mauritania	266
	A3	63/99	Senegal	266
	A4	64/99	Sierra Leone	324
	A5	65/99	Tagikistan	300
Totale				1 422
B	B1	66/99	Etiopia	500
	B2	67/99	Eritrea	1 338
Totale				1 838

REGOLAMENTO (CE) N. 537/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTE A e B

1. **Azioni n.:** 68/99 (A); 69/99 (B)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Tel.: (39-06) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁷⁾: piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 3 953
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 1 453 tonnellate; B: 2 500 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1, A.1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A.1.c, 2c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità. Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 24.4-14.5.2000
 - 2° termine: 8-28.5.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 28.3.2000
 - 2° termine: 11.4.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenuti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %;
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 538/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi originari della Lettonia e destinati alla trasformazione, previsto dal suddetto protocollo che entra in vigore il 1° marzo 2000 ⁽²⁾. Tale regime è identico al regime applicabile a taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania, le cui modalità di applicazione sono definite dal regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2371/1999 ⁽⁴⁾. Per motivi di semplificazione, appare opportuno inserire le modalità di applicazione dei succitati regimi d'importazione in uno stesso regolamento e modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 1599/97, estendendone l'applicazione ai prodotti originari della Lettonia.
- (2) Tale regime d'importazione sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio ⁽⁵⁾. Di conseguenza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione ⁽⁶⁾ recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Lettonia e che fissa i prezzi minimi all'importazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/1999.
- (3) Le comunicazioni, a cura degli Stati membri, dei dati relativi alle importazioni dalla Lettonia, previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1599/97, sostituiscono le

comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96 ⁽⁸⁾. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1226/92.

- (4) Poiché i protocolli di adeguamento entrano in vigore il 1° marzo 2000, è opportuno che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
- «Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania.»
- 2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso.
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 1226/92 e (CE) n. 2479/96 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 286 del 9.11.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 128 del 14.5.1992, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU L 335 del 24.12.1996, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Prezzi minimi all'importazione

(in EUR/100 kg netti)

Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Repubblica slovacca	Repubblica ceca	Estonia	Lettonia	Lituania
ex 0810 10	—	Fragole destinate alla trasformazione	51,4	—	—	51,4	—	—	51,4	—	—
ex 0810 20 10	—	Lamponi destinati alla trasformazione	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	—	—	—
ex 0810 30 10	—	Ribes nero destinato alla trasformazione	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	—	38,5
ex 0810 30 30	—	Ribes rosso destinato alla trasformazione	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	—	—
ex 0811 10 11	0811 10 11*10	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—	75,0	75,0	—
	0811 10 11*90	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—	57,6	57,6	—
ex 0811 10 19	0811 10 19*10	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—	75,0	75,0	—
	0811 10 19*90	fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—	57,6	57,6	—
ex 0811 10 90	0811 10 90*10	fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	—
	0811 10 90*90	fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altre	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	—
ex 0811 20 19	0811 20 19*11	lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zucchero non superiore al 13 %: frutti interi	—	99,5	99,5	—	99,5	99,5	99,5	—	—
	0811 20 19*19	lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	—	79,6	79,6	—	79,6	79,6	79,6	—	—
ex 0811 20 31	0811 20 31*10	lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	—	—
	0811 20 31*90	lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	—	—
ex 0811 20 39	0811 20 39*10	ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	—	—
	0811 20 39*90	ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	—	—
ex 0811 20 51	0811 20 51*10	ribes rosso congelato senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	39,0	39,0	—	39,0	39,0	39,0	—	—
	0811 20 51*90	ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	29,5	29,5	—	29,5	29,5	29,5	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2000

che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁶⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal regolamento.

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(6) Nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(2) Per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero. L'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo. È pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile visto l'attuale contesto dei mercati a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(3) L'organismo di intervento tedesco dispone di scorte di frumento tenero panificabile. È quindi possibile autorizzare la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP, che in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi è necessario che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 agosto 2000.

1. È aperta una gara permanente per l'esportazione di 150 024 t di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo di intervento tedesco.

2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 150 024 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.

4. L'organismo di intervento interessato pubblica un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

(4) Per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione, tassa o maggiorazione mensile. Occorre fissare speciali modalità per assicurare la regolarità delle operazioni e i controlli relativi. A tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. Occorre pertanto derogare ad alcune norme,

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - indice di Hagberg,
 - percentuale di impurità e chicchi germinati,
 - tasso di proteine.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

5. Esso pubblica detto bando di gara almeno due giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il giovedì 16 marzo 2000, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale scade ogni giovedì successivo, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 25 maggio 2000.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

- l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra aprile 2000 e agosto 2000. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;
- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato.

Articolo 5

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione né alcuna maggiorazione mensile.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 31 agosto 2000.

3. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
 - un punto percentuale per il tasso di proteine,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾
- e
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

- accettare la partita tal quale;
- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro.

Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il ritiro deve aver luogo entro il 31

agosto 2000. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 50 EUR per tonnellata, di cui un importo di 15 EUR per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 35 EUR per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾:

— l'importo di 15 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,

— l'importo di 35 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽²⁾.

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 EUR/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEAOG.

Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione, e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

— Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n° 539/2000.

— Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for (navnet på det eller de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 539/2000.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten), Verordnung (EG) Nr. 539/2000.
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για (όνομα της χώρας ΑΚΕ ή των χωρών ΑΚΕ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2000.
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 539/2000.
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni à taxe, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n° 539/2000.
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione o di tassa, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 539/2000.
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 539/2000.
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) n.º 539/2000.

- Interventioleipävehnä, jolle ei makseta vientitukea eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N:o 539/2000.
- Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller avgift avsett för (AVS-statens eller AVS-staternas namn), förordning (EG) nr 539/2000.

Articolo 10

1. L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.
2. Esso informa mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Gambia	Guinea Equatoriale	Angola
Guinea Bissau	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea	Gabon	Malawi
Capo Verde	Congo	Mozambico
Sierra Leone	Repubblica democratica del Congo	Namibia
Liberia	Ruanda	Botswana
Costa d'Avorio	Burundi	Zimbabwe
Ghana	Burkina Faso	Lesotho
Togo		Swaziland
		Gibuti
		Etiopia
		Eritrea

ALLEGATO II

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	53 149
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	16 307
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	20 396
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	60 172

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di 150 024 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 539/2000]

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in EUR/t) (1)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti: DG AGRI/C/1:

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax: 296 49 56,
295 25 15.

ALLEGATO V

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 150 024 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 539/2000]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di frumento di qualità perfetta — Altri

REGOLAMENTO (CE) N. 540/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2000****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/2000 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 43 del 16.2.2000, pag. 30.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 marzo 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	13,85	9,95
1701 11 90 ⁽¹⁾	13,85	16,25
1701 12 10 ⁽¹⁾	13,85	9,72
1701 12 90 ⁽¹⁾	13,85	15,73
1701 91 00 ⁽²⁾	17,62	18,07
1701 99 10 ⁽²⁾	17,62	12,62
1701 99 90 ⁽²⁾	17,62	12,62
1702 90 99 ⁽³⁾	0,18	0,46

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

VENTICINQUESIMA DIRETTIVA 2000/11/CE DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2000****che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/6/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il parere del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) È stato accertato che il 3'-etil-tetraidro-5', 6', 7', 8'-tetraidro-5' 5', 8', 8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene è una sostanza che induce effetti neurotossici e dunque non può essere utilizzata nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirla nell'elenco di cui all'allegato II della suddetta direttiva del Consiglio.
- (2) È stato accertato che l'acido aristolochico ed i suoi sali così come l'Aristolochia Spp. e i preparati derivati sono sostanze a forte azione cancerogena e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirle nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (3) È stato accertato che la 2,3,7,8-tetra clorodibenzo-p-diossina è una sostanza tossica altamente cancerogena e dunque non può essere utilizzata nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirla nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (4) È stato accertato che il 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) ed i suoi sali sono sostanze con potenti effetti vasodilatatori sistemici e che inoltre i derivati del Minoxidil devono essere sottoposti ad una particolare valutazione scientifica per determinare gli eventuali effetti sulla salute. Il Minoxidil ed i suoi sali non possono dunque essere utilizzati nei prodotti cosmetici e pertanto è necessario inserire queste sostanze nell'elenco del suddetto allegato II.
- (5) È stato accertato che la 3,4,5-tribromosalicilanilide è una sostanza a forte azione fotosensibilizzante prolungata e dunque non può essere utilizzata nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirla nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (6) È stato accertato che la fitolacca (Phytolacca Spp.) ed i suoi preparati sono sostanze tossiche con effetti farmacologici negativi e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirle nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (7) È stato accertato che l'11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e gli esteri derivati sono sostanze che esercitano un'azione sul sistema endocrino in correlazione con forti effetti ipertensivi e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirle nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (8) È stato accertato che il colorante C.I. 42 640 è una sostanza con effetti cancerogeni e dunque non può essere utilizzata nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirla nell'elenco di cui al suddetto allegato II.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.⁽²⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42.

- (9) È stato accertato che gli antiandrogeni a struttura steroidea alterano le funzioni degli organi androgenodipendenti e dunque non possono essere utilizzati nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserire tali sostanze nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (10) È stato accertato che lo zirconio ed i suoi derivati, ad eccezione degli idrossicloruri di alluminio e di zirconio idrati e il loro complesso con la glicerina e le lacche, dei pigmenti o dei sali di zirconio dei coloranti che possono rientrare nella composizione dei prodotti cosmetici, sono sostanze con effetti mutageni e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirle nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (11) È stato accertato che la tirotricina ed i suoi sali sono sostanze antibiotiche ad effetto batteriostatico e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Tuttavia tali sostanze sono già contemplate nel numero d'ordine 39 dell'elenco di cui al suddetto allegato II, pertanto non è necessario attribuire loro un numero d'ordine particolare.
- (12) È stato accertato che l'acetonitrile è un solvente tossico con effetti sistemici acuti e potenzialmente cancerogeni e dunque non può essere utilizzato nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserire tale sostanza nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (13) È stato accertato che la tetraidrozolina ed i suoi sali sono sostanze con effetti vasocostrittori α -adrenergici e dunque non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici. Pertanto è necessario inserirle nell'elenco di cui al suddetto allegato II.
- (14) Nella sua sentenza del 25 gennaio 1994 Angelopharm GmbH contro Freie und Hansestadt Hamburg la Corte di giustizia delle Comunità europee ha invalidato le disposizioni dell'articolo 1 della dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE, le quali stabilivano l'inserimento della sostanza 11- α -idrossipregn-4-ene-3,20-dione) e suoi derivati nell'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici di cui al suddetto allegato II. Il motivo di tale sentenza è stato che l'inserimento di tale sostanza in detto elenco avrebbe dovuto essere proceduto da un parere del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari, che invece non è stato consultato.
- (15) Alla luce della suddetta sentenza l'inserimento di qualunque sostanza nell'elenco di cui all'allegato II deve avvenire necessariamente previa consultazione del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari. Di conseguenza è necessario procedere, e si è deciso di farlo mediante la presente direttiva, all'inserimento nell'elenco dell'allegato II di cui sopra di tutte le sostanze già inserite indebitamente mediante le direttive della Commissione inficiate dallo stesso vizio di procedura, ossia la direttiva 82/147/CEE della Commissione ⁽²⁾, la quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione ⁽³⁾, la settima direttiva 86/179/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, la nona direttiva 87/137/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, la decima direttiva 88/233/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ e la dodicesima direttiva 90/121/CEE.
- (16) A seguito della summenzionata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee i numeri d'ordine attribuiti a tali sostanze indebitamente inserite nell'elenco del suddetto allegato II devono essere ufficialmente cancellati dallo stesso per esservi reinseriti all'occorrenza in base al parere scientifico formulato al loro riguardo dal comitato scientifico di cui sopra.
- (17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come indicato nell'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 71 del 17.3.1990, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 24.5.1986, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti cosmetici messi a disposizione del consumatore finale non contengano le sostanze che figurano nell'elenco dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE così come definito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

- I. 1. Il numero d'ordine 362 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definito nella direttiva 82/147/CEE, è soppresso.
2. Il numero d'ordine 365 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definito nella quinta direttiva 84/415/CEE, è soppresso.
3. Il numero d'ordine 367 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definito nella settima direttiva 86/179/CEE e modificato dalla decima direttiva 88/233/CEE, è soppresso.
4. Il numero d'ordine 372 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definito nella nona direttiva 87/137/CEE, è soppresso.
5. I numeri d'ordine 373 e 374 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definiti nella decima direttiva 88/233/CEE, sono soppressi.
6. I numeri d'ordine 386, 390, 391, 392, 393 e 394 dell'elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, così come definiti nella dodicesima direttiva 90/121/CEE, sono soppressi.

II. L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

Sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

- «362. 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene
 - 365. Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati
 - 367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina
 - 372. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali
 - 373. 3,4',5-Tribromosalicilanilide
 - 374. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati
 - 385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri
 - 386. Colorante C.I. 42 640
 - 390. Antiandrogeni a struttura steroidea
 - 391. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento "3"
 - 393. Acetonitrile
 - 394. Tetraidrozolina e suoi sali».
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Pittler/Tornos
Werkzeugmaschinen GmbH

[notificata con il numero C(1999) 3025]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 10 aprile 1997 la Germania ha informato la Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, della ristrutturazione dell'impresa Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (in appresso «Pittler/Tornos»). Con lettere del 28 maggio 1997 e 5 agosto 1997 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono pervenute con lettere del 9 luglio 1997 e del 17 settembre 1997. Altre informazioni sono state trasmesse il 27 ottobre 1997.
- (2) Con lettera del 17 dicembre 1997 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Al momento dell'avvio del procedimento è rimasto indeterminato l'importo dell'aiuto a favore di Pittler/Tornos perché i dati forniti al riguardo dalla Germania erano incoerenti, in quanto non era chiaro se alcune misure di aiuto erano state erogate nell'ambito di regimi autorizzati e se in futuro sarebbero stati erogati ulteriori aiuti.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte di un interessato. Essa le ha trasmesse alla Germania, che ha inviato i relativi commenti con lettera del 2 febbraio 1999 (ricevuta il 4 febbraio 1999).
- (5) Con lettere del 29 dicembre 1998 (ricevuta il 5 gennaio 1999) e del 4 maggio 1999 (ricevuta il 5 maggio 1999) la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni.

⁽¹⁾ GU C 361 del 24.11.1998, pag. 4.

- (6) Con lettera del 25 maggio 1999 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sull'importo esatto degli aiuti erogati. La Germania ha risposto con lettere del 1° luglio 1999 (ricevuta il 2 luglio 1999) e del 20 luglio (ricevuta lo stesso giorno).

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

A. L'impresa Pittler/Tornos

- (7) Pittler/Tornos opera nel settore dei torni automatici a più mandrini. Tali apparecchiature servono a produrre pezzi di precisione utilizzati, ad esempio, nell'industria automobilistica.
- (8) L'impresa è una PMI che nel 1996 contava 130 dipendenti e che è situata nel nuovo Land della Sassonia, un'area colpita da un alto livello di disoccupazione che è ammessa al beneficio degli aiuti regionali. Nel 1996 l'impresa ha realizzato un fatturato di quasi 9 milioni di DEM. Il 9 agosto 1991 l'impresa è stata privatizzata. Il 1° novembre 1995 il tribunale di Lipsia ha deciso di avviare nei confronti dell'impresa una procedura di fallimento (Gesamtvollsteckung, procedura specifica per le imprese situate nei nuovi Länder). Il 1° gennaio 1996 è stata costituita la società di salvataggio Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen.
- (9) Nel corso del 1998 sono state avviate trattative con un potenziale nuovo investitore che intendeva elaborare un piano di ristrutturazione entro la fine del marzo 1999. La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso «BvS») ha calcolato che la società di salvataggio necessitasse di aiuti per 9,3 milioni di DEM. È apparso inoltre necessario rinunciare a recuperare crediti esistenti e concedere garanzie per 28,9 milioni di DEM. Con lettera del 4 maggio 1999 la Germania ha informato la Commissione che il potenziale investitore aveva rinunciato all'acquisizione della società di salvataggio e che Pittler/Tornos aveva dovuto presentare istanza di fallimento.

B. La ristrutturazione

- (10) Dato che Pittler/Tornos non ha reperito un investitore privato, non è stato presentato alcun piano finanziario coerente di ristrutturazione. La Germania si è limitata a descrivere una serie di misure qualitative di ristrutturazione senza indicare però i costi che esse comportavano.
- (11) Con lettera del 1° luglio 1999 la Germania ha trasmesso il seguente prospetto degli aiuti finanziari erogati relativamente alla società di salvataggio:

Tipo di aiuto	Importi autorizzati (in DEM)	Importi erogati (in DEM)	Anno
Prestito della BvS	4 000 000	4 000 000	1995
Aiuti di tesoreria della BvS	3 000 000	3 000 000	1996
Prestito della Sächsische Landesbank ⁽¹⁾	22 000 000	20 000 000	1996/97
Partecipazione senza diritto di voto	2 200 000	2 200 000	1996
Fondo dell'azione comune (Gemeinschaftsaufgabe)	2 969 000	1 816 000	1997
Premi agli investimenti	42 280	42 280	1996/97
Riduzione dei requisiti di garanzie da parte del Land Sassonia	1 800 000	1 800 000	1999

⁽¹⁾ Tale prestito era garantito in parte dal regime di garanzia del Land Sassonia e in parte da un'ipoteca a favore della BvS (cfr. sotto).

C. Analisi del mercato

- (12) Pittler/Tornos opera nel ramo delle macchine utensili per la lavorazione del metallo. La recessione, che raggiunse il culmine nel 1993, ha colpito l'industria europea di trasformazione con particolare durezza. La contrazione degli utili e la sovraccapacità hanno causato il crollo degli investimenti e i produttori di macchine utensili dell'UE hanno subito la più grave recessione dalla seconda guerra mondiale. Sulla scia della generale ripresa economica europea, nel 1994 le nuove ordinazioni di

macchine utensili sono aumentate presso la maggior parte dei produttori europei al ritmo di percentuali a due cifre e questo sviluppo dinamico è continuato fino alla metà del 1995. Secondo le stime il tasso di crescita annuo della produzione nel 1996 dovrebbe essere stato, in media, del 5-10 %. Si suppone che le condizioni economiche generali saranno favorevoli anche dopo il 1996 e che la domanda di macchine utensili aumenti a medio termine ⁽²⁾.

- (13) Il settore delle macchine utensili dell'UE è da molto tempo un attore importante del commercio internazionale. Nonostante la penetrazione di nuovi concorrenti sul mercato, ad esempio i giapponesi negli anni '70 e '80 e i paesi emergenti dell'Asia negli anni '80 e '90, i 15 Stati membri dell'UE sono riusciti a difendere la loro quota del commercio mondiale. L'UE è il più importante produttore mondiale di macchine utensili; nel 1995 i 15 Stati membri hanno realizzato il 38 % della produzione mondiale. Al secondo posto si è collocato il Giappone con il 25 %, seguito a distanza dagli USA con il 13 %. L'area dell'UE rappresenta il più grande mercato unitario delle macchine utensili. I produttori stranieri, che hanno una quota del mercato europeo pari circa ad un quinto, non devono superare barriere commerciali particolarmente elevate. Eppure, la bilancia commerciale con l'estero dei 15 Stati membri nel settore delle macchine utensili segna costantemente un forte attivo. Rispetto alle dimensioni del mercato interno la quota del 38 % relativa alle esportazioni è notevole e dimostra la competitività internazionale di questa industria europea ⁽²⁾.
- (14) Macchine utensili per la lavorazione del metallo sono fabbricate in tutta Europa, sebbene vi sia una certa concentrazione regionale in alcuni paesi. Le imprese di questo settore sono di norma PMI. Pittler/Tornos è, raffrontata alla capacità di produzione media dei suoi concorrenti principali, piuttosto una piccola impresa. I principali acquirenti del settore sono le imprese di costruzioni meccaniche, l'industria automobilistica e i fabbricanti di elettrodomestici. Fra i clienti di Pittler/Tornos figurano Volkswagen, Ford e fornitori dell'industria automobilistica.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (15) Con lettera del 7 dicembre 1998 (ricevuta il 10 dicembre 1998) sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni di un terzo interessato (Alfred H. Schütte GmbH & Co KG Werkzeugmaschinenfabrik) relativamente all'avvio del procedimento di esame. Tali osservazioni contenevano in particolare due affermazioni. In primo luogo si sosteneva che il mercato dei torni automatici a più mandrini era in declino e vi era un problema di sovraccapacità, in secondo luogo si faceva riferimento all'indebitamento eccessivo di Pittler/Tornos, alle tecniche obsolete utilizzate dall'impresa nonché alla sua incapacità di sopravvivere in condizioni concorrenziali normali.

IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (16) Le osservazioni della Germania contengono tre affermazioni principali. In primo luogo essa fa presente che all'inizio del 1998 un terzo era interessato all'acquisto di Pittler/Tornos, che era anche l'unico produttore in grado di offrire una gamma di prodotti simile a quella proposta dal reclamante e di essere quindi suo concorrente. In secondo luogo la Germania contesta quanto affermato dal terzo interessato e cioè che il mercato dei torni automatici a più mandrini debba affrontare un problema di sovraccapacità e sia in declino. La Germania sostiene che la tecnica a più mandrini fa aumentare la produttività e risulta quindi molto vantaggiosa dal punto di vista dei costi. Le difficoltà dell'impresa, cui faceva riferimento il terzo interessato, sarebbero da ricondurre principalmente alla recessione di cui l'industria meccanica ha sofferto tra il 1991 e il 1994. In terzo luogo la Germania contesta l'affermazione del terzo interessato relativa ad una vasta riduzione del personale e alla conseguente perdita di know-how all'interno di Pittler/Tornos e fa presente che l'impresa collabora a specifici programmi di ricerca e sviluppo tecnologico con i suoi principali fornitori di componenti e aggregati, con l'università tecnica di Dresda, con l'impresa Mannesmann e con l'ufficio per lo sviluppo Fehland e l'impresa Sandvik.

V. VALUTAZIONE

A. Importo degli aiuti da autorizzare

- (17) È necessario stabilire quali delle misure di ristrutturazione citate nella sezione II.B costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quali di esse siano state erogate nell'ambito di regimi di aiuti autorizzati.

⁽²⁾ Panorama dell'industria dell'UE 1997, NACE 29.4.

- (18) La partecipazione senza diritto di voto (2,2 milioni di DEM), i fondi dell'azione comune (2,969 milioni di DEM) e i premi agli investimenti (42,280 di DEM) sono stati concessi sulla base di regimi autorizzati ⁽³⁾ e non necessitano di autorizzazioni individuali nel quadro della presente decisione.
- (19) È necessario stabilire se le garanzie e fideiussioni concesse per il prestito di 22 milioni di DEM della Sächsische Landesbank (coperte in parte da una garanzia del Land Sassonia) debbano essere considerate aiuti di Stato e se la loro autorizzazione rientri nell'ambito della presente decisione. Nel 1996 la Sächsische Landesbank ha concesso un primo prestito di 12 milioni di DEM garantito inizialmente per il 65 % da una garanzia del Land Sassonia ⁽⁴⁾ e per il 35 % da un'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank. Nel 1997 venne deciso di aumentare di 10 milioni di DEM il prestito della Sächsische Landesbank (in realtà l'aumento è stato di soli 8 milioni di DEM) che risultava così garantito per l'80 % (17,6 milioni di DEM) dal regime di garanzia del Land Sassonia e per il 20 % (4,4 milioni di DEM) dal succitato trasferimento dell'ipoteca alla Sächsische Landesbank da parte della BvS.
- (20) La Germania ha fatto presente che il prestito era coperto in parte (per l'80 %, pari a 17,6 milioni di DEM) da una garanzia concessa nell'ambito di un regime autorizzato ⁽⁵⁾. Nella decisione relativa all'aiuto n. E 16/94 la Commissione indica le condizioni («opportune misure») alle quali possono essere concesse le garanzie del Land Sassonia ⁽⁶⁾. La decisione stabilisce che devono essere notificate individualmente solo le garanzie per le imprese di grandi dimensioni. Sembra quindi che le garanzie per PMI come Pittler/Tornos rientrassero all'epoca nel regime autorizzato (n. 73/93 collegato a E 16/94). Tuttavia «le opportune misure» prevedono che le garanzie debbano essere concesse solo sulla base di un piano di ristrutturazione coerente che garantisca il ripristino a lungo termine dell'efficienza economico-finanziaria (considerando 4) e che una garanzia possa essere concessa solo se le prospettive di successo del piano di ristrutturazione sono proporzionate al rischio costituito dalla garanzia e se il prestito così assicurato verrà restituito entro un lasso di tempo stabilito, ipotizzando un normale sviluppo economico dell'impresa (considerando 5). Nel caso di Pittler/Tornos, tuttavia, nessuna delle due condizioni (4 e 5) è stata rispettata. Alla fine del 1995 Pittler/Tornos è stata costretta a presentare istanza di fallimento (Gesamtvollstreckungsverfahren) e nel periodo in cui sono stati concessi i prestiti e le garanzie non è stato reperito alcun investitore privato. Vi erano perciò molti dubbi che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa potesse essere ripristinata e che il prestito potesse essere restituito. Ciò è evidente anche dal fatto che all'epoca in cui erano stati concessi il prestito e la garanzia l'impresa registrava gravi perdite (1995: perdite per 10 484 245 DEM con un fatturato di 8 803 105 DEM; 1996: perdite per 6 193 000 DEM con un fatturato di 13 282 000 DEM). Date le circostanze la restituzione del prestito (22 milioni di DEM) e della garanzia (17,6 milioni di DEM) era tutt'altro che certa e il rischio legato alla garanzia non era affatto proporzionato alle prospettive di successo della ristrutturazione. Se ne deduce quindi che, a prescindere dal fatto che a norma del regime di garanzia del Land Sassonia non fosse obbligatorio notificare le garanzie per le PMI, le garanzie per 22 milioni di DEM concesse a Pittler/Tornos non rientrano nel regime autorizzato (N 73/93 collegato a E 16/94) e pertanto sono soggette ad una autorizzazione individuale nell'ambito della presente decisione ⁽⁷⁾.
- (21) L'altra parte del prestito (20 % pari a 4,4 milioni di DEM) è stata garantita da un'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank. Poiché la misura non faceva parte di un regime autorizzato essa

⁽³⁾ I relativi regimi sono gli orientamenti per la concessione di risorse dal fondo di consolidamento del Land Sassonia per la ristrutturazione di piccole e medie imprese industriali (Richtlinie über die Gewährung von Mitteln aus dem Konsolidierungsfonds des Freistaates Sachsen zur Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft — N 117/95, N 767/95), e il 25° piano quadro dell'azione comune (Gemeinschaftsaufgabe) «Miglioramento delle strutture economiche regionali» (C 37/96 (ex N 186/96)).

⁽⁴⁾ Regime di garanzia del Land Sassonia (Bürgschaftsrichtlinie des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft, freien Berufe und die Land- und die Forstwirtschaft) N 73/93 collegato a E 16/94 e C 19/95.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁶⁾ Le opportune misure erano state proposte dalla Commissione alla Germania che non aveva sollevato obiezioni contro i criteri proposti dalla Commissione (lettera EB 2 — 702002 — EB 2 715065/2/8 del 23 febbraio 1995, ricevuta il 24 febbraio 1995) che sono rilevanti ai fini della presente decisione (punti 4 e 5 delle opportune misure).

⁽⁷⁾ Nell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso una riserva sul fatto che la concessione delle garanzie rispettasse le condizioni stabilite dal regime autorizzato (regime di garanzia del Land Sassonia). Si verifica una sovrapposizione tra la valutazione volta a stabilire se le garanzie sono state concesse nel rispetto delle condizioni stabilite dal regime n. 73/93 collegato a E 16/94 e la valutazione degli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sulla ristrutturazione che è oggetto della presente decisione (cfr. più avanti la sezione V.B «piano di ristrutturazione e ripristino dell'efficienza economico-finanziaria»), in quanto le condizioni stabilite per l'autorizzazione sono in parte le stesse. Ai fini della presente decisione sono particolarmente pertinenti i seguenti criteri: «il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole» e «il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari...» [Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in appresso «orientamenti» (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12), capitolo 3.2.2 i)]. Tali criteri verranno analizzati dettagliatamente più avanti e come già accennato in precedenza, nel caso di Pittler/Tornos essi non sono stati rispettati al momento della concessione delle garanzie.

costituisce un aiuto che deve essere valutato nell'ambito della presente decisione. Pertanto tutte le garanzie relative al prestito concesso dalla Sächsische Landesbank (22 milioni di DEM) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e devono essere quindi valutate nell'ambito della presente decisione.

- (22) La riduzione dei requisiti di garanzia da parte del Land Sassonia (1,8 milioni di DEM) deve essere esaminata in relazione al prestito della Sächsische Landesbank di 22 milioni di DEM. Come già accennato, il prestito della Sächsische Landesbank è stato garantito in parte da una garanzia del Land Sassonia (17,6 milioni di DEM) e in parte dall'ipoteca ceduta dalla BvS alla Sächsische Landesbank (4,4 milioni di DEM). Diminuendo i requisiti di garanzia per i prestiti da essa concessi la Sächsische Landesbank aumentava le possibilità che altri istituti finanziari concedessero prestiti a Pittler/Tornos. Così 1,8 milioni di DEM del prestito concesso dalla Sächsische Landesbank non erano più coperti da garanzia. Tale somma deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE poiché Pittler/Tornos all'epoca era un'impresa in difficoltà e perché non era certo che il prestito potesse essere restituito ⁽⁸⁾.
- (23) Nell'ambito della presente decisione deve essere quindi giudicata la compatibilità con il mercato comune dei seguenti aiuti ad hoc:

<i>(in DEM)</i>	
Prestito della BvS	4 000 000
Aiuti di tesoreria della BvS	3 000 000
Prestito della Sächsische Landesbank	22 000 000
Riduzione dei requisiti di garanzie da parte del Land Sassonia	1 800 000
Totale	30 800 000

B. Deroghe

- (24) I nuovi aiuti della BvS e del Land Sassonia sono stati notificati come aiuti per la ristrutturazione. La Commissione ha quindi esaminato in particolare l'eventuale applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» dato che in questo caso il fine prioritario dell'aiuto è la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Un tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se vengono rispettati i criteri stabiliti negli orientamenti comunitari ⁽⁹⁾.
- (25) Un problema che sorge nell'applicazione degli orientamenti è che essi normalmente non si applicano ad imprese recentemente costituite (come ad esempio le società di salvataggio) che hanno acquisito o noleggiato beni patrimoniali di un'impresa per la quale è stata avviata la procedura fallimentare. Vengono fatte tuttavia eccezioni per le imprese dei nuovi Länder tedeschi perché il passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato comporta particolari problemi. Uno dei tipici problemi che devono affrontare le imprese come Pittler/Tornos situate nei nuovi Länder è la scarsità di capitali. L'esistenza di tali problemi giustifica il fatto che le nuove imprese possano essere considerate imprese in difficoltà. In considerazione della particolarità di tale situazione e del particolare ruolo svolto dalla BvS in questo processo di ristrutturazione è possibile, in determinati casi, considerare come aiuti per la ristrutturazione gli aiuti a favore di imprese che hanno acquisito imprese per le quali era stata avviata la procedura fallimentare. Il presupposto di ciò è che gli investitori privati che acquisiscono l'impresa recentemente costituita forniscano un contributo sostanziale alla sua ristrutturazione. Nel caso di Pittler/Tornos, tuttavia, non è stato reperito ancora alcun investitore. La Commissione dubita quindi che gli aiuti a Pittler/Tornos possano essere considerati aiuti per la ristrutturazione a norma degli orientamenti. L'esame degli aiuti alla luce degli orientamenti ha rafforzato tali dubbi.

⁽⁸⁾ Al riguardo il punto 2.3 degli orientamenti stabilisce quanto segue: «Se però le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è lecito ritenere che l'apporto finanziario si configuri come aiuto di Stato.» Dato che la Sächsische Landesbank è di proprietà statale tale considerazione si applica al prestito non garantito di 1,8 milioni di DEM.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 7.

- (26) Perché gli aiuti siano autorizzati dalla Commissione in base agli orientamenti è necessario che il piano di ristrutturazione rispetti le seguenti condizioni.

Piano di ristrutturazione e ripristino dell'efficienza economico-finanziaria

- (27) La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Per rispondere ai criteri di redditività, il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'attribuzione di aiuti alla ristrutturazione dovrebbe normalmente essere necessaria solo una tantum.
- (28) Come è stato già osservato, nel caso di Pittler/Tornos non è stato presentato alcun piano finanziario di ristrutturazione. Le misure di ristrutturazione descritte nella notifica sono molto generiche e non sono coerenti. Anche se l'impresa sembrava aver sviluppato un prodotto competitivo (grazie alla «rinascita» dei torni a più mandrini le condizioni del mercato sembrano essere migliorate) essa non ha tratto alcun profitto commerciale da tale sviluppo. Ciò appare evidente dal fatto che nel 1995 l'impresa ha registrato perdite gravi dell'ordine di 10 484 245 DEM (a fronte di un fatturato di 8 803 105 DEM) e anche nel 1996 le perdite sono state considerevoli toccando i 6 193 000 DEM [a fronte di un fatturato di 13 282 000 DEM ⁽¹⁰⁾]. Il fatto che una tale impresa non abbia trovato un investitore strategico dimostra che sussistevano gravi dubbi sulla sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine. Tali problemi sono stati già discussi al momento dell'avvio del procedimento e hanno trovato conferma nel definitivo fallimento dell'impresa del maggio 1999.
- (29) In considerazione dell'evoluzione estremamente negativa dell'impresa nel 1995 e 1996 (come già accennato non sono disponibili i dati relativi al 1997 e 1998), sussistevano molti dubbi all'epoca sul fatto che Pittler/Tornos potesse coprire tutti i suoi costi (compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari). Appariva ad esempio improbabile che Pittler/Tornos fosse in grado di restituire i prestiti della Sächsische Landesbank (garantiti in parte da un'ipoteca) entro un lasso di tempo ragionevole poiché la situazione finanziaria di Pittler/Tornos era tale da rendere necessari ulteriori aiuti di Stato piuttosto che consentire la restituzione di prestiti ricevuti in passato. Inoltre furono concessi ulteriori aiuti per mantenere a galla un'impresa che stava già naufragando.
- (30) La Commissione ha concluso che il piano di ristrutturazione non è sufficiente a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa e che l'impresa stessa non è più economicamente efficiente. Il piano di ristrutturazione non risultava idoneo a consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi gli oneri finanziari e l'ammortamento. La suddetta condizione degli orientamenti non viene quindi rispettata.

Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

- (31) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.
- (32) Nessun investitore privato ha fornito un contributo alla ristrutturazione dell'impresa. Il curatore fallimentare non può essere considerato un investitore privato ai sensi degli orientamenti. Come è stato confermato anche dalla Germania nella notifica, il curatore ha esclusivamente il compito di far proseguire le attività dell'impresa finché non viene reperito un investitore privato. Dato che non vi è stato alcun contributo di un investitore privato la suddetta condizione degli orientamenti non viene rispettata.

VI. CONCLUSIONI

- (33) Si deve concludere che non è stato presentato alcun piano coerente di ristrutturazione per Pittler/Tornos e che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa non è assicurata. L'aiuto è quindi paragonabile ad una misura finanziaria del tutto provvisoria volta a consentire a un'impresa in crisi di continuare la propria attività. Ciò non è più accettabile.

⁽¹⁰⁾ Non sono stati trasmessi alla Commissione i risultati finanziari definitivi per il 1997 e 1998. Il fallimento dell'impresa nel 1999, il continuo aumento del prestito della Sächsische Landesbank e di altre misure di aiuto danno motivo di ritenere che in tale lasso di tempo la situazione economica non sia migliorata.

- (34) Dato che molte condizioni degli orientamenti non vengono rispettate non è applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione constata che la Germania ha erogato aiuti per 30,8 milioni di DEM in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato erogati dalla Germania in favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmhH per l'importo di 15 747 789,94 EUR (30,8 milioni di DEM) sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1.
2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto tedesco. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2000****recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento**

[notificata con il numero C(2000) 526]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/212/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/467/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/757/CE ⁽⁴⁾, stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
- (2) La Russia ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) È quindi possibile stabilire un elenco provvisorio degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento per la Russia.
- (4) Una missione veterinaria della Comunità ha evidenziato che la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento degli stabilimenti sono adeguate e che tale autorità competente dispone dei poteri necessari per garantire l'applicazione delle norme comunitarie; i controlli hanno riguardato anche l'ispezione dello stabilimento che figura nell'elenco, dalla quale è emerso che le norme in materia di igiene di tale stabilimento sono adeguate.
- (5) La decisione 97/467/CE della Commissione dev'essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/467/CE è modificato nel seguente modo:

a) Dopo il punto 6 della legenda è inserito il seguente testo:

«7 = Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen der Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 25.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/EK του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.º 1 do artigo 2.º da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.»

b) È aggiunto il testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 febbraio 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«País: Rusia — Land: Rusland — Land: Rußland — Χώρα: Ρωσία — Country: Russia — Pays: Russie — Paese: Russia — Land: Rusland — País: Rússia — Maa: Venäjä — Land: Ryssland

1	2	3	4	5	6
330903	Norrfrys Production	Lovozero	Murmansk	SH, CP	7, b»